



Titolo

Obbligo di presentazione innanzi agli organi di giustizia sportiva – art. 22, comma 1, CGS – ratio – riguarda tutti coloro che all'epoca dei fatti avevano qualifiche rilevanti per l'ordinamento sportivo

Descrizione

L'art. 22 Codice di giustizia – che prevede l'obbligo di presentazione innanzi agli organi di giustizia sportiva sportiva - mira a garantire la leale partecipazione agli incombenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che, all'epoca dei fatti, risultino avere rivestito qualifiche rilevanti ai fini dell'ordinamento sportivo. E questo per chiare esigenze di funzionalità delle attività istruttorie, che altrimenti fin troppo facilmente potrebbero essere ostacolate anche da condotte strumentali: basti pensare all'eventualità in cui qualunque interessato potrebbe limitarsi a cessare l'attività di rilevanza per l'ordinamento sportivo all'epoca della richiesta di convocazione, per reputarsi immune da ogni conseguenza ulteriore del tipo di quelle di cui al presente giudizio. Ma con questo, inevitabilmente, anche pesantemente minando in radice ogni aspettativa di effettività e concreta funzionalità nelle disposizioni in esame. A tal fine, invece, è necessario operare una valutazione circa il possesso della qualifica soggettiva richiesta ai fini di rilievo per l'ordinamento sportivo riferita all'epoca dei fatti contestati; sì da poter qualificare l'incombente istruttorio al quale il singolo sia convocato o richiesto come effettivamente funzionale rispetto alle esigenze di accertamento proprie degli organi di giustizia sportiva

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 80/CFA/2019-2020/D

Presidente

Torsello

Relatore

Caputi

Riferimenti normativi

art. 22, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ UNITE - DECISIONE N. 80CFA del 26 giugno 2020 (Sig. Comito Edoardo/Procura Federale)